

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 895 DEL 31/05/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS 5 "POLESANA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN RADIOLOGIA - SCREENING MAMMOGRAFICO - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. DURATA DAL 29/04/2024 AL 31/12/2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 934/24

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“L’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” ha manifestato per le vie brevi all’Azienda U.L.SS. n. 5 “Polesana” la necessità di stipulare una convenzione per attività di consulenza in Radiologia – Screening Mammografico ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024.

Con D.G.R. 22 del 16/01/2024 *“Disposizioni in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna”* la Giunta della Regione Veneto ha eliminato l’obbligo della richiesta di preventiva autorizzazione all’Area Sanità e Sociale per la stipula delle convenzioni per attività di consulenza di cui all’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, prevedendo la sola comunicazione preventiva alla medesima Area Sanità e Sociale.

Pertanto, l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” ha comunicato preventivamente la necessità di addivenire alla stipula di convenzione per garantire attività di consulenza nella specialità di Radiologia al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza.

L’Azienda U.L.SS. n. 5 “Polesana” ha espresso la propria disponibilità alla stipula della convenzione in argomento facendo pervenire, tramite mail, una bozza di accordo ove sono precisate condizioni e termini della collaborazione, come si evince nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si evidenzia in particolare che la suddetta collaborazione viene stimata in n. 1 accesso settimanale presso il P.O. di Vicenza della durata indicativa di n. 6 ore al costo, a lettura, di € 4,50 oltre IRAP all’8,5% e alla trattenuta del 5% che affluisce all’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” come da D.G.R. 866/2015, per una spesa presunta, fino alla scadenza fissata al 31/12/2024, pari ad € 3.944,16 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 e dei pedaggi autostradali.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare la stipula della Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e l’Azienda U.L.SS. n. 5 “Polesana” per attività di consulenza in Radiologia – Screening Mammografico con validità dalla data della stipula e fino al 31/12/2024, alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 5 "Polesana" e l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" per lo svolgimento di attività di consulenza in Radiologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell'accordo in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2024 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 3.944,16 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 più pedaggi autostradali;
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

REGIONE VENETO
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RADIOLOGIA
SCREENING MAMMOGRAFICO
(art. 91 comma 2 CCNL Area Sanità 23/01/2024)

TRA

l'Azienda ULSS 5 Polesana con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri n. 89, codice fiscale/partita IVA 01013470297, rappresentata dal dott. Pietro Girardi, Direttore Generale *pro tempore*

E

l'Azienda ULSS 8 Berica, con sede in Via Rodolfi, 37 – Vicenza, codice fiscale/partita IVA 02441500242, rappresentata dalla dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale *pro tempore*

PREMESSO CHE

- con nota pervenuta il 5.4.2024 prot. n. 0037383, l'Azienda ULSS 8 Berica (di seguito "ULSS 8") ha chiesto di poter avviare un rapporto di collaborazione in regime di convenzione, per sedute ambulatoriali di screening mammografico da parte dei medici radiologi esperti della UOC Radiologia dell'Azienda ULSS 5 Polesana (di seguito "ULSS 5") per attività istituzionale;

- l'attività può essere resa dai dirigenti medici dell'ULSS 5 ai sensi dell'art. 91 comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 23/01/2024, "Altre attività a pagamento", è prevista l'attività di consulenza in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, nonché della DGR 866/2015 con la quale è stato adottato il Protocollo d'intesa sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali per la definizione delle Linee guida per la stipula, da parte delle Aziende ed Enti del S.S.R., delle convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lett. a) CCNL Dirigenza medica e veterinaria 08/06/2000 (ora art. 91 comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area della del CCNL dell'Area Sanità 23/01/2024);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Prestazioni

L'ULSS 5, avvalendosi del proprio personale medico a rapporto esclusivo a tempo pieno, garantisce l'effettuazione di sedute ambulatoriali di screening mammografico all'ULSS 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

ART. 2 Modalità Organizzative

L'ULSS 5 assicura n. 1 accesso settimanale di circa 6 ore ciascuno presso l'ULSS 8, compatibilmente con la propria attività istituzionale. L'attività viene organizzata dai rispettivi Direttori di UOC di Radiologia. Il Direttore UOC Radiologia dell'ULSS 5 assicura che l'attività resa a favore dell'ULSS 8 sia pienamente compatibile con l'organizzazione della propria struttura e non crei pregiudizio alle attività in urgenza e in elezione.

ART. 3 Tariffe

Ai sensi delle Linee di indirizzo regionale citate in premessa, l'ULSS 8 corrisponde un compenso di € 4,50 a lettura, più IRAP 8,5% e il 5% a favore dell'ULSS 5. L'ULSS 8 rimborsa le spese di viaggio secondo le vigenti disposizioni in materia.

ART. 4 Disciplina normativa

L'attività sarà resa dai medici dipendenti nei termini di cui all'art. dall'art. 91 "Altre attività a pagamento", comma 2, lett. a) e comma 3 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 e DGRV 866/2015 e pertanto svolta dal personale medico al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio.

ART. 5 Sicurezza negli ambienti di lavoro

L'ULSS n. 8 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'ULSS 8 si impegna a fornire, al personale dell'ULSS 5 il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna.

ART. 6 Copertura assicurativa

Fermo restando l'assetto giuridico/codicistico relativo all'imputazione delle responsabilità, al quale si fa riferimento senza alcuna deroga, l'ULSS n. 8 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i dipendenti dell'ULSS n. 5, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). L'ULSS n. 8 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'ULSS n. 5 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi ULSS n. 8 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'ULSS n. 5 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS n. 8 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'ULSS n. 8 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

ART. 7 Privacy

Nell'ambito della presente Convenzione è prevista la comunicazione di dati personali e sensibili di pazienti dell'ULSS 8. Le Parti prendono atto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riguarda il trattamento dei relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dalla Ulss 8, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le parti concordano che l'ULSS 8 nominerà i singoli medici dipendenti dell'ULSS 5 quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in virtù della presente Convenzione, ai quali verranno conseguentemente fornite le relative istruzioni ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 101/2018.

ART. 8 Rendicontazione

L'ULSS 8 trasmette il rendiconto dell'attività di norma con cadenza mensile, indicando, per ogni singolo accesso, data, gli orari di inizio e fine attività, nonché ogni altro elemento utile per la liquidazione dell'attività svolta. L'ULSS 5 emette fattura sulla base dei rendiconti trasmessi. I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della DGRV n. 337 del 16/02/2010.

ART. 9 Validità della convenzione

La presente Convenzione ha validità dal 29/04/2024 e fino al 31/12/2024. Le Parti si riservano la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, la presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con PEC.

ART. 10 Norma finale

Il presente atto, da sottoscrivere con firma digitale ex art.15 Legge 241/90 e s.m.i., è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642, il cui onere sarà a carico dell'ULSS 8.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, parte II della tariffa allegata al DPR 26/4/86 n. 131, e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese dalla parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA ULSS 5 POLESANA
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi

AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato